

Alleg. N° 10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABBITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI GELLINO S. MARCO
AI SENSI DELLA LEGGE 30.12.1960 n. 1676-ESERCIZI-
1961/62-1962/63 - 1963/64.-

IMPRESA: GIOVANNI SERRAFINI - LECCE -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 2.560.000 -

Repertorio n. 4492

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno
dieci del mese di Dicembre nella sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, sito in via G. B. Casimiro n. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula dei contratti dal Consiglio di Am-
ministrazione di questo Istituto, giusta deliberazio-
ne 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'Art. 151 e 153 del
R.D. 28.4.1938, n. 1165, richiamati in vigore dallo
Art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparsi,
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti
rinunciato d'accordo con me, giusto l'art. 28 della

Registrato a Brindisi li 22 DIC. 1964

al N. *1144* Mod. 1 Vol. *2*

Esatte lire

Ornula cinquecento

IL DIRETTORE DI 2° CL

Ho illeggibile

vigente Legge notarile del 12.2.1913, n.89.-

1°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo, per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)- Giovanni Serafini nato il 6.1.1908 a Lecce ed ivi domiciliato alla via G. Oberdan n.82, titolare dell'impresa omonima.-

P R E S S O

CHE con contratto 26.6.1963 n.4227 di Repertorio, registrato a Brindisi il 1°7.1963 al n. 2-Mod. I- l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Giovanni Serafini i lavori di costruzione di un fabbricato comprendente n.12 alloggi popolari nel Comune di Cellino S.Marco ai sensi della Legge 30 dicembre 1960 n.1676 per l'importo di L. 33.791.100 - al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 0.90% (Lire zero e centesimi novanta per cento) - -CHE in data 29.10.1964 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento sistemazione esterne dell'importo di L. 2.700.000 - di cui L. 2.560.000 per lavori a misura al netto del ribas-

so contrattuale di L. 0,90% (Lire zero e centesimi novanta per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle CC.PP. di Bari con nota 27 novembre 1964 n. 11486 (Allegato n.1)-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L. 33.793.100- a nette L. 36.353.100.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 0,90% (Lire zero e centesimi novanta per cento) di cui al contratto principale.

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di L. 0,90% (Lire zero e centesi-

mi novanta per cento) sono quelli del contratto principale ed il seguente nuovo prezzo:

R. P. 1- Formazione di rilevati o colmate mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemarsi per strati orizzontali di spessore non superiore a cm. 30 e da costiparsi ed inaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di prestito e da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque nell'ambito del Cantiere, comprese ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato.

Al metro cubo Lire Millemc. 2. 1000-

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 30 (trenta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto o

pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
no a chiara ed intelligibile voce ed in presenza
delle parti, e che da me interpellate hanno dichiara-
to di essere l'atto stesso conforme alla loro volon-
tà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espres-
sa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di
averne presa visione in precedenza.

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30.12.60
n. 1676 il presente atto viene redatto in carta sem-
plice o verrà registrato a tassa fissa minima e con-
sta di due fogli di carta semplice, scritti da per-
sona di mia fiducia per intero su facciate quattro
e righe quattordici fino a questo punto della quin-
ta facciata, oltre le formalità di chiusura.

Fatto, letto si sottoscrive .

f.to : Ubaldo Vallarino

" : Serafini Giovanni

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li

30 DIC. 1964

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Cogn. Avv. Vincenzo Palma)



Vincenzo Palma